

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE TOMA, RACHELE SILVESTRI

Disposizioni in materia di individuazione delle attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica nelle situazioni di emergenza

Presentata il 21 aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge nasce dalla necessità di garantire, sia nel presente che nel futuro, l'approvvigionamento dei beni necessari e strategici utili a fronteggiare emergenze di carattere nazionale. La pandemia in corso, dovuta alla diffusione del virus COVID-19, ha messo in luce, tra le molte difficoltà, quella relativa al reperimento, attraverso la sola produzione interna, di beni e di prodotti di vitale importanza. Ci riferiamo soprattutto ai dispositivi di sicurezza individuale (mascherine, occhiali, guanti eccetera) e ai presidi sanitari e no (ventilatori polmonari, macchinari e strumentazioni per i laboratori di analisi, prodotti e materie di varia natura) legati direttamente o indirettamente al funzionamento delle strutture intra ed extra ospedaliere. Per garantirsi tali beni, il nostro Paese è stato infatti costretto

a ricorrere, con una dipendenza pressoché completa per determinate forniture, ad altri Paesi, *in primis* la Cina, e ciò ha a volte comportato, come purtroppo ben ricordiamo, ulteriori problemi e difficoltà.

Questa grave situazione ha dimostrato quanto sia assolutamente necessario avere a disposizione, nell'immediato, determinati beni e quanto la mancata individuazione delle attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica o, addirittura, la loro completa assenza o, ancora, la loro inadeguatezza nel garantire la gestione e il celere superamento delle situazioni di emergenza possano essere causa di gravi criticità per il nostro Paese. Per quanto concerne la fornitura di beni indispensabili in caso di emergenza, infatti, la dipendenza da altre nazioni che affrontano la stessa emergenza

e che, per garantire la loro sicurezza interna, così come è accaduto per l'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, bloccano le esportazioni di tali beni, crea ulteriori difficoltà al nostro Paese, rappresentando un altro fattore di crisi e di incertezza in una situazione che già pone a rischio la salute e la sicurezza pubbliche. L'esperienza di questo periodo, inoltre, ha evidenziato quanto sia importante prestare attenzione non solo alla quantità, ma anche alla qualità di alcuni beni e quanto sia fondamentale la presenza di imprese nazionali che li producono. Si è, altresì, compreso quanto sia indispensabile che il nostro Paese possa usufruire di un *database* sempre aggiornato delle attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica nelle situazioni di emergenza e possa avvalersi di protocolli operativi per il controllo e la gestione di tali attività, al fine del coordinamento di tutte le fasi utili al superamento della situazione di emergenza. Questa proposta di legge nasce, quindi, con lo scopo di sanare le suddette criticità in modo da garantire nel tempo la costante disponibilità nel territorio nazionale di alcune tipologie di beni considerati strategici in caso di situazioni

di emergenza, nonché di assicurare la sopravvivenza delle imprese che producono tali beni. Sappiamo bene, infatti, come la concorrenza sleale di alcune nazioni, ad esempio la Cina, che riescono a mantenere basso il valore di produzione (costi ambientali e del lavoro) possa rendere antieconomica la produzione di alcuni beni nel territorio nazionale e, pertanto, riteniamo indispensabile che le imprese che producono tali beni siano dichiarate d'interesse nazionale e di rilevanza strategica e che sia garantito loro un adeguato sostegno.

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.

All'articolo 1 si indicano le motivazioni per cui particolari attività economiche e produttive sono definite strategiche per il Paese e cosa si intende per emergenza. All'articolo 2 vengono individuate le finalità della normativa, mentre l'articolo 3 disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza. L'articolo 4 disciplina i poteri speciali esercitati dallo Stato sulle aziende strategiche nazionali. Infine, l'articolo 5 reca disposizioni per garantire il mantenimento operativo nel tempo delle attività economiche e produttive individuate come strategiche.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definite attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica le attività economiche e produttive esistenti nel territorio nazionale che, nell'erogare forniture, lavori e servizi in caso di situazioni di emergenza di carattere nazionale, rivestono un ruolo strategico, indispensabile e fondamentale per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza del Paese.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per emergenza di carattere nazionale si intende sia l'emergenza riferita a situazioni di potenziale pericolo per le persone, per i beni, per le strutture e per l'ambiente esposti a danni di tipo catastrofico e che richiedono interventi di tipo straordinario, quali emergenze di carattere sanitario, ambientale, energetico, di trasporto e spostamenti di massa, di polizia, di sicurezza nazionale o internazionale nonché di carattere astronomico, sia altre situazioni di potenziale pericolo per le persone, per i beni, per le strutture e per l'ambiente esposti a danni collettivi circoscritti che richiedono interventi contenuti in termini di spazio e di tempo.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a individuare le attività economiche e produttive che rivestono un ruolo strategico, indispensabile e fondamentale per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza nazionale al verificarsi delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il Governo, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 3, può sottoporre le attività

economiche e produttive di cui al comma 1 del presente articolo all'esercizio di poteri speciali, mediante imposizione di specifiche temporanee forme di controllo diretto e indiretto.

Art. 3.

(Deliberazione dello stato di emergenza)

1. Al verificarsi di un'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, o nella sua imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. Con le medesime modalità, al venir meno dei relativi presupposti, si procede alla revoca dello stato di emergenza.

Art. 4.

(Poteri speciali)

1. Le attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica, specificamente individuate ai sensi del comma 3, lettera *b*), del presente articolo, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 3 sono sottoposte all'esercizio di poteri speciali da parte dello Stato mediante imposizione di specifiche e temporanee forme di controllo da esercitare anche attraverso prescrizioni e condizioni, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato.

2. Il provvedimento che individua le forme di controllo di cui al comma 1, che sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Commissario straordinario nominato per la gestione dell'emergenza, contiene anche le prescrizioni e le condizioni imposte. Il medesimo provvedimento prevede le modalità per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sull'adempimento delle prescrizioni e delle condizioni e indica l'amministrazione competente a svolgere il controllo,

nonché le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, provvede a:

a) individuare le diverse tipologie di emergenza di cui all'articolo 1, comma 2;

b) individuare e iscrivere in appositi elenchi le attività economiche e produttive che hanno una sede produttiva in Italia di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, raggruppate in base alla tipologia di emergenza e alla localizzazione territoriale;

c) individuare le tipologie di atti e operazioni attraverso i quali si esplica l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1;

d) dettare le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni per garantire l'operatività delle attività economiche e produttive di rilevanza strategica)

1. Per garantire l'operatività delle attività economiche e produttive aventi rilevanza strategica, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), lo Stato provvede ad assicurare un acquisto costante dei prodotti da esse realizzati per l'impiego ordinario nei propri apparati pubblici.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di garanzia per le attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica, con una dotazione annua di 100 milioni di euro.

3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato alla concessione di finanziamenti annuali a fondo perduto in quota capitale o in quota interessi in favore delle attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica. Il medesimo fondo è, altresì, destinato a indennizzare le citate attività qualora, durante la situazione di emergenza, esse abbiano subito danni economici dovuti a mancate entrate o alla riconversione della produzione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo tra le regioni e le province autonome.

PAGINA BIANCA



18PDL0100960